

Servizi d'interesse generale, la Corte conti punta al concetto funzionale

La valutazione dell'Amministrazione diventa discrezionale ma anche indefettibile, non potendo essere affidata semplicemente a indicatori sintomatici

L'intervento pubblico è consentito in presenza di fallimenti del mercato e la presenza di una forma di regolazione e di vigilanza amministrativa non qualifica automaticamente le attività svolte alla stregua di «servizi di interesse generale». Questa, in sintesi, la posizione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto che, nella deliberazione n. 219/2023 affronta il tema della motivazione di «stretta necessità» ai fini della verifica preliminare richiesta dall'articolo 5 del Tusp in caso di costituzione di società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte della pubblica amministrazione. L'articolo 2, primo comma, lettera h) del Tusp definisce «servizi di interesse generale» le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire

l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale. La successiva lettera i) chiarisce poi che l'interesse economico generale ricorre quando i servizi sono erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato. Nel caso di specie, i magistrati rilevano che la «stretta necessità» avrebbe dovuto dimostrarsi attraverso l'indicazione di attività indispensabili al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Sono superate, secondo la Corte, le tradizionali concezioni, soggettive e oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione (Consiglio di Stato, sentenza 578 del 29 gennaio 2019). Alla luce di tale nuova nozione di «servizio di interesse generale», la valutazione dell'Amministrazione diventa di carattere discrezionale, e quindi da assumere responsabilmente, ma anche indefettibile, non potendo essere affidata semplicemente ad indicatori sintomatici. In conclusione, la dimostrazione della «stretta necessità» delle attività non può fondarsi sul semplice richiamo ai «servizi di interesse generale» di cui all'articolo 2 del Tusp (definizione ripresa dal Dlgs 201/2022). Nella delibera viene poi affrontato il tema dell'oggetto sociale delle società pubbliche, che non può essere considerato di interesse economico generale laddove finalizzato all'«esercizio in Italia o all'estero dell'attività di vendita e acquisto di energie». Altro spunto utile viene dal giudizio espresso in merito



al business plan presentato a corredo dell'operazione societaria, per il quale la Corte chiede una declinazione superiore ai tre anni, soprattutto se trattasi di nuovo business o di società priva di esperienza nel settore e quindi nel piano industriale deve essere considerato un congruo periodo di avviamento.